

ALLEGATO N. 1

DEROGA AL MONTE ORE ANNUALE

(Delibera n. 4- _Collegio Docenti del 22 Dicembre 2016)

Ai sensi del DPR n.122/2009 art.14 comma 7: “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Pertanto, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, il Collegio delibera la cancellazione dal PTOF(punto 8-J) della dicitura “ comunque non superiore al 20% del monte ore personalizzato”. Altresì il Dirigente ricorda al Collegio i casi soggetti a deroga elencati nel PTOF:

- a) per quegli studenti del corso per adulti impegnati in lavori pomeridiani e notturni, in presenza di attestati rilasciati dai datori di lavoro, concordando eventuale recupero e/o studio autonomo;
- b) per gli alunni diversabili che a causa della loro disabilità/infermità certificata non possono raggiungere il limite minimo di frequenza scolastica;
- c) per gli alunni temporaneamente infermi o impossibilitati alla frequenza per malattia o a causa di svantaggio sociale, economico, culturale.
- d) per gli alunni affetti da patologie croniche anche di natura invalidante.
- e) per gli alunni che partecipano ad attività sportive riconosciute dal CONI/ FIGC, limitatamente alle assenze per gare e non per gli allenamenti e purché forniscano un calendario dettagliato delle manifestazioni con autorizzazione della FIGC regionale che attesti le assenze.

In ogni caso dovrà essere il Consiglio di classe a valutare l’opportunità o meno dell’applicazione della deroga in sede di scrutinio finale in presenza o meno di elementi di valutazione.